

## **DISCIPLINARE ATTUATIVO DELLA LETTERA B. DEL COMMA 5 DELL'ART. 2 BIS DEL REGOLAMENTO "MISURE PER LA TUTELA ED IL DECORO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL CENTRO STORICO".**

### **ART. 1 - AMBITO**

1. Ai sensi della lettera b. del comma 5 dell'art. 2 bis del Regolamento "Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico", il presente disciplinare, contiene le definizioni di filiera corta, di prodotti tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della regione Toscana, e stabilisce la quantità di prodotti da commercializzare o somministrare che devono rispettare le predette caratteristiche.
2. Le medesime procedure vengono seguite per gli esercizi che vogliano accettare il percorso di promozione dei prodotti locali, di filiera corta e tradizionali proposto dall'amministrazione comunale cittadina.

### **ART. 2 - DEFINIZIONE DI FILIERA CORTA**

1. Si definisce filiera corta, il processo comprendente tutto l'itinerario economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a quello finale dell'utilizzazione, il rapporto che preveda al massimo due intermediari commerciali tra il produttore, singolo o associato, e il consumatore; inoltre la produzione deve essere effettuata in ambiti territoriali appartenenti alla Regione Toscana.

### **ART. 3 - DEFINIZIONE DI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI DEL TERRITORIO**

1. Ai fini dell'individuazione dei prodotti classificabili come tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Firenze e della regione Toscana, si fa riferimento al catalogo predisposto dalla Regione Toscana, comprendente prodotti di qualità dell'agroalimentare toscano certificati con i marchi europei di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP), nonché al catalogo che raccoglie i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).
2. Per quanto concerne altresì i prodotti enologici si fa riferimento a quelli toscani, oltre a quelli ricompresi nell'elenco di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), a quelli aventi Indicazione Geografica Protetta (IGP), Denominazione di origine controllata (DOC) e Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), le ultime due categorie ricomprese nella categoria comunitaria DOP, che certifica la zona di origine della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto.

### **ART 4 – OFFERTA MERCEOLOGICA QUALIFICATA**

1. Nelle attività di commercio al dettaglio in sede fissa (settore alimentare) di cui alla lettera a), e nelle attività di cui alla lettera c) comma 1, art. 2 del Regolamento, l'offerta merceologica deve prevedere la presenza di due prodotti di filiera corta, e/o tipici e tradizionali del territorio e/o di filiera toscana e/o prodotti in Toscana, al fine di promuovere la valorizzazione e la specificità del territorio.

### **ART.5 - MODALITA' DI OFFERTA DEI PRODOTTI DI CUI AL PRESENTE DISCIPLINARE**

1. I prodotti posti in vendita con le caratteristiche di cui sopra devono essere opportunamente individuabili mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonea allo scopo in modo tale che il consumatore sia in grado di distinguerli prontamente dagli altri

### **ART. 6 DICHIARAZIONI DEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE**

1. Al momento dell'acquisizione del titolo abilitativo amministrativo o, in ogni caso, alla notifica igiene degli alimenti, il soggetto istante alleggerà la dichiarazione, per sé e i futuri aventi causa, sul rispetto degli

obblighi previsti della lettera b. del comma 5 dell'art. 2 bis del Regolamento, come definiti dal presente disciplinare.

#### ART. 7 ESCLUSIONI

1. Non rientrano nell'applicazione del presente disciplinare le seguenti attività alimentari:
  - a. la vendita di pastigliaggi e bibite analcoliche preconfezionate, escluso latte e i suoi derivati definita dall'articolo 13 lettera i) della Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, qualora la vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente;
  - b. la vendita di integratori alimentari in forma residuale in attività prevalente non alimentare;
  - c. Gelaterie;
  - d. Panifici.